

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. – Luciano Pagliaro - Presidente

Dott. Vincenzo Lo Presti - Consigliere

Dott.ssa Maria Rita Micci - Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 1107/2013

nel giudizio di responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al numero **60530 del registro di Segreteria**, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

-----rappresentato e difeso dagli Avv.ti ----- e ----- ed elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio di quest'ultimo, Via -----.-

UDITI

All'udienza del 6 febbraio 2013 il relatore, Dott.ssa Maria Rita Micci, il PM Adriana La Porta e l'Avv. -----, in sostituzione dell'Avv. Gagliano.

FATTO

Con atto depositato in data 5 settembre 2012, la Procura contabile citava in giudizio l'odierno convenuto al fine di sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di -----, già Azienda Sanitaria Locale della somma di Euro 33.828,45, oltre interessi legali e rivalutazione per una ipotesi di danno indiretto, verificatosi a seguito dei fatti qui di seguito esposti.

In data 20 giugno 2001, l'odierno convenuto, nella qualità di Direttore Generale dell'ASL n. ----, stipulava con tale Aldo Salvo, un contratto di lavoro per Direttore Amministrativo di durata triennale, con scadenza prevista per il 20 giugno 2004.

In data 22 marzo 2004, con Delibera n. 1072, il -----, nella superiore qualità, recedeva anticipatamente dal suddetto contratto di lavoro.

I motivi del recesso anticipato erano stati esposti al Direttore Amministrativo con provvedimento del 2 marzo 2004, con il quale il --- comunicava all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'anticipata revoca dell'incarico per il verificarsi di alcuni episodi che, a detta del ---, erano stati di gravità tale da far venir meno il rapporto fiduciario posto alla base del contratto di lavoro autonomo che legava il ---- all'Azienda Sanitaria.

Il ----, infatti, accusava il Direttore Amministrativo di non aver preso parte senza giustificato motivo ad alcune riunioni nel mese di febbraio 2004, di non aver esaminato alcuni schemi deliberativi, di non aver apportato alcunché all'attività aziendale e di aver sostituito il Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero di ----, senza alcuna preventiva concertazione con il Direttore Generale della ASL.

La vicenda, portata davanti al Giudice del Lavoro di Siracusa si chiudeva con l'accoglimento del ricorso presentato dal --- avverso il provvedimento di revoca del contratto di lavoro e, quindi, con la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Siracusa al risarcimento dei danni subiti dal ---- medesimo.

La sentenza confermata per intero in grado di appello, ad eccezione del *quantum* degli accessori, ha costretto l'Azienda Sanitaria a pagare a favore del ---- la somma totale di Euro 26.276,00 oltre ad Euro 2.975,91 per rivalutazione ed interessi. La ASL ha provveduto al pagamento con Determina n. 5605 del 9 novembre 2006, emessa a seguito del deposito della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva.

A seguito di detto pagamento l'Azienda Sanitaria ha costituito in mora il ---- con nota del 24 aprile 2007; nelle more, era già pervenuta, in data 19 dicembre 2006, alla Procura presso questa Sezione giurisdizionale copia della delibera 5605/2006 e la Procura, con invito a dedurre notificato in data 2 dicembre 2011, ha contestato il superiore addebito al ----- medesimo che, in data 10 aprile 2010, ha depositato le proprie deduzioni difensive.

Quest'ultime non sono state idonee a convincere la Procura circa l'inesistenza del danno di che trattasi; la Procura, pertanto, ha convenuto in giudizio il ---- per il risarcimento del danno dallo stesso asseritamente causato al pubblico erario per una somma totale di Euro 33.878,17.

L'assenza di una giusta causa di revoca anticipata dell'incarico di Direttore Amministrativo del ----- incarnerebbe a detta della Procura contabile una condotta gravemente colposa rilevante ai fini della eventuale sussistenza di responsabilità amministrativa.

Con memoria depositata in data 5 febbraio 2013 si costituiva in giudizio il ----- a mezzo dell'Avv. ----- eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione esercitata dal PM contabile in quanto iniziata ben oltre il quinquennio decorrente dal 2006 e cioè dalla data dell'avvenuto pagamento delle somme da parte dell'Azienda al dott. ---- e chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa avanzata dalla Procura e, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo nella denegata ipotesi di condanna.

A sostegno delle conclusioni formulate nel suo atto difensivo parte convenuta esponeva che nessuna colpa o dolo potesse ravvisarsi nella condotta tenuta dal ---- relativamente all'atto di revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo del Dott. ---- essendo la decisione supportata unicamente dal venir meno del rapporto fiduciario che legava il Direttore Generale al Direttore Amministrativo a seguito del verificarsi dei noti eventi nel periodo precedente la revoca dell'incarico. La mancata partecipazione alle riunioni senza valido motivo, la mancata disamina degli atti deliberativi nonché la sostituzione del Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero di ----, senza la previa

concertazione con l'odierno convenuto. Tali eventi, a detta della difesa devono ritenersi più che idonei a pregiudicare il rapporto fiduciario che deve legare i vertici dell'Azienda Sanitaria, senza che sia necessario dover individuare una giusta causa trattandosi di un rapporto di lavoro autonomo e non già di un rapporto di lavoro subordinato.

Infine, la difesa del --- ha considerato di non poco rilievo, ai fini di una corretta valutazione della fattispecie da parte del Collegio, il fatto che lo stesso non si sia potuto difendere in sede civile e non abbia potuto in tale sede apportare elementi utili ai fini della propria difesa perché non citato e, in ogni caso, perché successivamente ai fatti per cui è causa il convenuto fu trasferito ad altro ente sanitario (Azienda Ospedaliera di Gela).

All'udienza del 6 febbraio 2013 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

DIRITTO

La vicenda sottoposta all'esame del Collegio concerne un'ipotesi di danno patito dall'Azienda Sanitaria di Siracusa per la revoca asseritamente illegittima dell'incarico di Direttore Amministrativo da parte del Direttore Generale in anticipo rispetto ai termini pattuiti con il contratto di conferimento dell'incarico. Ciò ha comportato una condanna in sede civile dell'Amministrazione sanitaria a favore del Direttore Amministrativo. La Procura contabile, pertanto, ha convenuto in giudizio il ----, nella qualità di Direttore Generale della ASL Siracusa all'epoca dei fatti, al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno subito dall'Azienda sanitaria pari ad Euro 33.828,45, oltre interessi legali e rivalutazione.

1. Così riassunti i termini della controversia appare opportuno ricordare che sussiste un diverso *petitum* e di una diversa *causa petendi* fra l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A.

E' pacifico, infatti, che "in giurisprudenza (cfr. Sez. I, n. 139 del 17.4.1989; Sez. II, n. 100 del 23.9.1996 ; Sez. III, n. 25 del 3.2.1998; Sez. II, n. 101 del 26.3.1998; Sez. II, n. 321 del

27.10.2000) che le sentenze civili di condanna a carico della PA non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità, anche se il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi (prove testimoniali, documentazione, consulenze tecniche, ragionamento seguito dal giudice civile) utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo civile” (Corte conti Sez. III Appello 623/2005).

Il Giudice civile giunge a condannare l'amministrazione a risarcire il privato qualora ravvisi l'elemento psicologico del dolo e della colpa ai sensi dell'articolo 2043 c.c.. Nell'azione susseguente di rivalsa per danno indiretto, invece, il Giudice contabile dovrà, al fine di addivenire ad una sentenza di condanna nei confronti degli Amministratori che hanno agito, individuare la colpa grave dell'agente pubblico e, successivamente, al fine di assicurare una corretta quantificazione della condanna, dovrà valutare l'eventuale vantaggio comunque conseguito all'amministrazione o dalla comunità di riferimento, con il comportamento, pur per altri versi dannoso, da lui tenuto, potendo, inoltre, ricorrere anche dell'applicazione del potere riduttivo.

“E' evidente però che il giudice contabile, ove giunga a pronunce diverse da quelle prese del giudice ordinario, deve adeguatamente e puntualmente motivarle, anche in specifico riferimento alla diversa ricostruzione, interpretazione o valutazione dei fatti di causa comuni e del relativo materiale probatorio” (Corte conti Sez. III Appello 623/2005).

2. Prima di passare al merito della vicenda, deve essere scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa ---- nel suo atto difensivo. L'azione erariale, infatti, a detta della difesa del convenuto, sarebbe stata ampiamente prescritta quando, in data 2 dicembre 2011, la Procura procedeva alla notifica all'odierno convenuto dell'invito a dedurre sui fatti per cui è causa, avendo l'Amministrazione proceduto al pagamento del danno diretto nel 2006.

L'eccezione, però, è stata formulata dalla difesa nel suo atto difensivo depositato soltanto un giorno prima dell'udienza di trattazione. L'eccezione, pertanto, deve considerarsi tardiva. (v. Corte conti

Sicilia 218/2010). In ogni caso, con nota raccomandata A/R del 24 aprile 2007 l'Amministrazione costituiva formalmente in mora il ----, con ciò interrompendo il decorso della prescrizione dell'azione erariale. L'eccezione, pertanto, non avrebbe trovato, in ogni caso, accoglimento.

3. Fatte queste premesse, il Collegio ritiene doveroso esaminare la normativa di settore concernente il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo all'interno delle Aziende Sanitarie e le possibilità di un'eventuale revoca dell'incarico.

Il legislatore del 1978, con la legge n. 833, ha voluto dare attuazione ai principi contenuti nell'art. 32 della Costituzione, dando vita ad un complesso di strutture, servizi ed attività con l'obiettivo di poter assicurare il mantenimento ed il recupero della salute psicofisica dei cittadini, nei rispetto dei principi di parità ed uguaglianza.

Successivamente, però, al fine di maggiormente assicurare il raggiungimento di tale obiettivo, il legislatore, nel 1992, con la legge 421, ha delegato il Governo, tra l'altro, di sburocratizzare l'organizzazione del servizio sanitario e conferire ai soggetti posti ai vertici delle Aziende Sanitarie Locali una responsabilità di tipo manageriale.

Il Governo, quindi, con D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 517/1993, ha disciplinato l'assetto di quelle che erano le Unità Sanitarie Locali ed ha disciplinato, altresì, il tipo di rapporto di lavoro che lega i vertici all'Amministrazione sanitaria.

L'art. 3 del D.Lgs. 502/1992, rubricato "*Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali*", dispone che *1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione*

analitica. (...) 1-quater. Sono organi dell'azienda (...) Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. **Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.** Le regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il coordinamento delle attivita' sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. (...). 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. (...)"

All'art. 3 bis, comma 8, inoltre, si legge che "**Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.** La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa".

Quindi, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1 nell'art. 3, comma 1 quater, definisce il direttore generale organo dell'azienda unita' sanitaria locale attribuendogli la responsabilita' della gestione complessiva e la nomina dei responsabili delle strutture e disponendo che esso venga "coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario". Il successivo comma 1

quinquies dell'art. cit. stabilisce che "il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale" e che "essi partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale". L'art. 3 bis dello stesso D.Lgs., inserito dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 3, dispone, poi, al comma 8, per quanto di rilievo, che *"Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario"*. D'altra parte il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) all'art. 2 comma 1 ribadisce quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992, e cioè che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sia regolato da un contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo, libro V del codice civile e poi aggiunge al comma 6 dell'art. 2 (modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, art. 2, comma 1, lett. f)) regolando, come da rubrica, il "Contratto dei direttori amministrativo e sanitario" che *"La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale"* .

La Legge Regionale Regione Sicilia 30/1993, all'art. 7, dispone che 2 “ *l'organizzazione e la gestione competono al direttore generale dell'unità sanitaria locale, coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari, nonché dal coordinatore dei*

servizi sociali, se previsto, giusta quanto indicato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992”.

La legge regionale, pertanto, nulla aggiunge in ordine alla costituzione e revoca del rapporto di lavoro che lega i vertici con l’Azienda Sanitaria che rimane pertanto disciplinato in linea generale dalle norme del codice civile.

La giurisprudenza (v. Cass. S. U. 456/2000 - C. Cost. 2006/422) ha confermato la natura privatistica del contratto che lega i vertici con l’Azienda sanitaria ed in particolare la natura di un rapporto di lavoro autonomo.

La stessa espressione adoperata (contratto di diritto privato), considerata anche in relazione all'epoca di emanazione della legge, è indicativa di un modello di rapporto diverso dal pubblico impiego volto a rimarcare, l'assenza di inserimento organico del lavoratore nella struttura dell’ente,. Il modello di lavoro autonomo è parso, evidentemente, al legislatore dell’epoca quello più compatibile con una scelta politica, diretta alla sburocratizzazione delle strutture apicali per conferire alle stesse un assetto di tipo aziendalistico. Tutto ciò rappresenta un vero e proprio momento di rottura con la configurazione precedente della compagine sanitaria e comporta il riconoscimento, nelle prestazioni, dei vertici di obbligazioni di risultato, tipiche delle strutture aziendalistiche. Come noto, le obbligazioni di risultato possono considerarsi adempite solo se il debitore abbia realizzato il risultato oggetto del contratto, indipendentemente dai mezzi usati.

La condotta del Direttore Amministrativo, quindi, deve essere valutata alla luce dei principi poc’anzi affermati al fine di poter valutare se lo stesso abbia posto in essere atti di gravità tale da giustificare la revoca anticipata dell’incarico per il mancato raggiungimento dei risultati prefissati. In caso di revoca illegittima, quindi, sarà oggetto di valutazione da parte del Collegio la condotta tenuta dal Direttore Generale al fine di valutare la sussistenza di una eventuale colpa grave utile per riconoscere in questa sede la sussistenza della responsabilità amministrativa.

Come già esposto in narrativa, con Delibera n. 1701 del 15 giugno 2001, l'odierno convenuto, nella qualità di Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Siracusa, nominava il dott. --- Direttore Amministrativo di detta Azienda, stipulando con lo stesso, in data 20 giugno 2001, un contratto di diritto privato per la durata di anni tre.

Con provvedimento del 2 marzo 2004 il -- comunicava al Salvo l'avvio del procedimento per la revoca del su menzionato incarico per il venir meno del rapporto fiduciario che necessariamente deve legare Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario a seguito del verificarsi di una serie di eventi che, a detta del ----, avrebbero irrimediabilmente minato detta fiducia. E precisamente:

1. assenze ingiustificate alle riunioni del 19 – 25 – 26 febbraio 2004 aventi ad oggetto la disamina di delicate problematiche relative alle attribuzioni istituzionali del Salvo medesimo;

2. omessa disamina di schemi deliberativi

3. mancato apporto di utile all'azienda

4. sostituzione del Dirigente Amministrativo del Presidio Ospedaliero di --- da parte del Salvo senza previa concertazione con il Direttore Generale

Alla comunicazione di detto provvedimento seguiva, in data 3 marzo 2004, il trasferimento, da parte del Dott. ----, di due funzionari in servizio presso la Direzione Amministrativa, i Dott.ri ---- ed il Dott. ----, presso il Settore Affari Legali Generali dell'Azienda Sanitaria medesima ed il successivo 8 marzo 2004 l'assegnazione, sempre da parte del Dott. ----, del Dott. -----, già in servizio presso il Settore Affari del Personale, presso la Direzione Amministrativa.

Con delibera n. 1072 del 22 marzo 2004 il Dott. ----- revocava con effetto immediato la nomina del Dott. ---- da Direttore Amministrativo per i seguenti motivi:

1. assenza alla riunione con la delegazione trattante la dirigenza non medica

2. assenza alla riunione riguardante i lavori di ampliamento disimpegno del P.O. Moscatello di Augusta

3. *assenza alla riunione con la Federefarma di Siracusa per le problematiche sul contenzioso con i farmacisti;*
4. *inerzia riguardo l'esame di schemi deliberativi;*
5. *manca di utile apporto amministrativo all'attività aziendale;*
6. *deteriorarsi del rapporto fiduciario evidenziato da copiosa pregressa corrispondenza determinando crescente disimpegno del dr. ---- dall'incarico di Direttore Amministrativo;*
7. *assenza alla riunione per la contrattazione del budget con l'Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa;*
8. *assenza attività deliberativa del 3 marzo 2004;*
9. *assenza attività deliberativa dell'8 marzo 2004;*
10. *comunicazione indisponibilità del Direttore Amministrativo del 9 marzo 2004 per tutta la settimana.*

I fatti sono già stati oggetto di valutazione da parte del Giudice del Lavoro, sia in primo grado che in grado di appello. **Il Giudice civile, in accoglimento delle richieste del ----, ha reputato il**

provvedimento di revoca dall'incarico di Direttore Amministrativo illegittimo ed ha condannato l'Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal ----.

Spetta ora al Collegio valutare se il danno subito dall'Azienda Sanitaria sia riconducibile alla condotta gravemente colposa posta in essere dall'allora Direttore Generale ---- per addivenire, in questa sede contabile alla condanna di quest'ultimo.

La lettura del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Giudice del lavoro, l'esame delle testimonianze ivi acquisite nonché la lettura delle sentenze di primo e secondo grado ha consentito di poter affermare che il ---, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni, si sia sempre distinto per aver svolto con costanza il suo lavoro e, segnatamente, l'attività di studio delle delibere del Direttore Generale e per la cura dei rapporti in vari settori (teste -----).

Per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni convocate dalla Direzione Generale è stato possibile accertare che, non incombendo sul Dott. ----- nessun vincolo di subordinazione, ferma restando la facoltà per quest'ultimo di comunicare per ragioni di collaborazione ed opportunità, senza l'onere di rispettare particolari formalità, l'eventuale impossibilità a svolgere determinate funzione e/o a partecipare alle riunioni indette dai vertici dell'amministrazione sanitaria.

Nello specifico, è stato accertato che il Direttore Generale fosse a conoscenza dell'assenza del ---- alla riunione del 19 febbraio dovuta al suo cattivo stato di salute (v. Delibera n. 1049DG del 20 febbraio 2004); anche per la riunione del 26 febbraio il --- aveva comunicato il proprio impedimento ed è, inoltre, emerso che il --- avesse previsto intese con il responsabile degli Affari Generali in caso di assenza del ---. Per la riunione del 3 marzo, poi, è emerso, invece, che il --- fu convocato solo con fax delle ore 10.15 dello stesso giorno, giorno che coincide, tra l'altro, con il trasferimento dei due funzionari in servizio presso la Direzione Amministrativa, i Dott.----- ed il Dott. ----, presso il Settore Affari Legali Generali dell'Azienda Sanitaria medesima. E' emerso, in ogni caso, che il --- chiese, comunque, di conoscere l'ordine del giorno della riunione ma il sig. ----, addetto alla Direzione Generale, rispose di non poter soddisfare la richiesta del --- per il breve lasso di tempo intercorrente fra la convocazione e la riunione medesima. Alla riunione tenutasi nel pomeriggio dello stesso giorno per la contrattazione del budget dell'Ospedale Umberto I, invece, il ---- non fu invitato.

La sostituzione, da parte del ---, del Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero di ----, senza previa concertazione con il ---, sebbene oggetto di censura nel provvedimento di avvio del procedimento di revoca dell'incarico del 2 marzo 2004, non fu menzionata nel provvedimento di recesso immediato del 22 marzo 2004. L'evento è stato, poi, riproposto tra quelli ritenuti pregiudizievoli per il rapporto fiduciario tra Direzione Amministrativa e Direzione Generale solo nella comparsa di costituzione dell'ASL innanzi al Giudice del Lavoro.

L'episodio appare, in ogni caso, privo di riscontro probatorio e, come tale, non è stato oggetto di valutazione da parte del Giudice Civile, né, per gli stessi motivi, può esserlo in questa sede.

Con l'istruttoria compiuta in sede civile, invece, è stata chiaramente confermata la circostanza esposta dal ---- nel ricorso introduttivo del giudizio civile relativa al fatto che in data 19 febbraio 2004, a seguito dell'esame di alcune delibere del Direttore Generale da parte del ----, lo stesso ebbe ad evidenziare al Direttore Generale medesimo che alcune di esse, adottate da quest'ultimo risultavano, però, formalmente ed erroneamente adottate dal Direttore Amministrativo. Il ----, però, nonostante il rilievo mosso nei suoi confronti, non apportò alcuna correzione alle delibere di che trattasi e ciò indusse il ---- a sporgere formale denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data 28 febbraio 2004.

Il successivo 2 marzo il ---- dava inizio al procedimento volto alla revoca del --- dalla carica di Direttore Amministrativo.

L'inidoneità dei fatti addebitati al ---- ai fini della valutazione circa l'omesso raggiungimento dei risultati prefissati per il buon andamento dell'attività aziendale, la concentrazione temporale degli stessi in un breve lasso di tempo (19 febbraio 2004 – 8 marzo 2004) posto immediatamente a ridosso degli eventi che sfociarono nella denuncia in sede penale, hanno portato il Giudice civile, per ben due gradi di giudizio a confermare l'illegittimità della revoca, con la relativa condanna dell'Azienda Sanitaria al risarcimento del danno a favore del dott. -----.

La giurisprudenza, infatti, è concorde (v. Cass. 21421/2004 – Cass. 13351/2006) nell'affermare che il prestatore d'opera ha l'obbligo di eseguire l'*opus* a regola d'arte e deve compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza, da valutarsi ex art. 1176 II co.) sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto. **Nel caso in esame non è stata**

provata in capo al ----- la sussistenza di un comportamento contrario ai canoni di diligenza e perizia tali da giustificare la revoca anticipata dell'incarico. I fatti così come descritti appaiono, invece, al Collegio come volontariamente preordinati alla disinformazione ed

all'isolamento del ---- da parte delle Direzione Generale, al fine di creare validi presupposti per la revoca immediata dell'incarico.

Così, ad esempio, sintomatico è il fatto che con Delibera del 12 marzo 2004 la Giunta della Regione Sicilia decideva lo spostamento del ---- alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Gela, cui seguiva il decreto presidenziale di nomina per la nuova carica; il ----, quindi, ha proceduto alla revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo del dott. ----, dopo essere stato messo a conoscenza del suo imminente trasferimento; ancor più sintomatico è il fatto che, con la nomina del nuovo Direttore Generale i due funzionari ---- e ---- furono nuovamente trasferiti in servizio alla Direzione Amministrativa, con deliberazione prot. 5326 del 24 agosto 2004.

E' innegabile, quindi, che la condotta del ---- sia stata caratterizzata da colpa grave per lo spirito ritorsivo che l'ha chiaramente sorretta, con l'unico di fine di accontentare personali interessi e soddisfazioni, ben lungi, quindi, dal perseguimento del pubblico interesse.

Il ----, quindi, ha posto in essere evidenti trasgressioni degli obblighi di servizio e/o di regole di condotta che potevano essere *ex ante* ravvisabili e riconoscibili come dovere professionali di ufficio. **Il ----, quindi, ha agito con superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi, in spregio di tutte le norme in materia, omettendo di applicare le disposizioni dettate dall'ordinamento, disposizioni che non presentavano alcuna difficoltà di interpretazione o di applicazione.**

Circa gli altri elementi della responsabilità amministrativa, rileva il Collegio che sussiste sia il nesso causale, sia il danno subito dall'Amministrazione, consistente nel risarcimento pagato al dott. ----. Con riferimento alla quantificazione del danno operata dalla Procura, ritiene questo Collegio che la stessa debba essere condivisa.

Alla luce di quanto argomentato, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna, pertanto, ---- a pagare a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Siracusa la somma complessiva di Euro 33.828,45 con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dall'avvenuto pagamento fino e al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e devono essere liquidate a favore dello Stato come da dispositivo

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna ---- a pagare a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa la somma complessiva di Euro 33.828,45, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dall'avvenuto pagamento e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo; pone, altresì, a carico della convenuta le spese di giudizio che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in €. 138,18.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Rita Micci

F.to Dott. Luciano Pagliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12 marzo 2013

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora

